



## COMUNE DI MONTEMILONE

Provincia di Potenza

Largo Regina Elena, 2 – cap. 85020

Tel. 0972/99190; Fax 0972/99025; PEC [comunemontemilone@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comunemontemilone@cert.ruparbasilicata.it)

---

### ORDINANZA SINDACALE

N. 23 del 21 ottobre 2020

Artt. 50 e 54 del Dec. Leg. N. 267/2000 T.U.E.L.

**Oggetto: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura precauzionale della scuola secondaria di I° grado sede coordinata di Montemilone "G. Fortunato" in Via Libertà.**

### IL SINDACO

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

**Visto** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito in legge 22 maggio 2020 n. 35;

**Visto** il DPCM 11 giugno 2020;

**Visto** il DPCM 14 luglio 2020;

**Visto** il D.L. 30 luglio 2020 n. 83 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020 n. 176;

**Visto** il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 66 con quale il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

**Vista** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020;

**Visto** il DPCM 7 agosto 2020;

**Viste** le Ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 21 settembre 2020;

**Visto** il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

**Visto** il DPCM 13 ottobre 2020;

**Visto** i DPCM 18 ottobre 2020 di modifica del DPCM del 13 ottobre 2020;

**Visto** il documento del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 recante nuove indicazioni in materia di durata e termine dell'isolamento e della quarantena;

**Considerato** il rapido diffondersi dell'epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi giornalieri dei contagi sul territorio nazionale e regionale;

**Valutata** la situazione di emergenza che si è venuta a creare e i rischi connessi per la salute pubblica;

**Preso atto** che in data 21 ottobre 2020, per le vie brevi, il Vice Preside della scuola in oggetto mi ha comunicato che un insegnante proveniente dai paesi limitrofi è risultato positivo al COVID-19;

**Ritenuto** doveroso provvedere in via precauzionale alla chiusura del plesso scolastico de quo dal 22 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2020 al fine di procedere alla disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria degli ambienti interessati;

**Considerato** che in ragione delle attuali informazioni in possesso dell'Ente non sussistono condizioni di sicurezza per la salute degli alunni e del personale scolastico, di contro si ravvisa la necessità di porre in essere ogni iniziativa idonea a scongiurare ulteriori nuovi contagi;

**Stabilito** che si rende necessario porre in essere ogni utile misura finalizzata ad evitare il diffondersi dell'epidemia;

**Ritenuto** che sussistano, allo stato attuale, i presupposti e le condizioni per la emanazione di un provvedimento con tingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19;

**Visto** il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 50, comma 5 e l'art. 54 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

La chiusura della scuola secondaria di I° grado sede coordinata di Montemilone "G. Fortunato" in Via Libertà, dal giorno 22 ottobre al 31 ottobre 2020 al fine di procedere alla disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria degli ambienti;

## **DEMANDA**

Alla Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

## **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata sul sito web del Comune di Montemilone ed all'albo pretorio ai sensi dell'art. 8 comma 3 legge 241/90 e trasmessa:

Alla Polizia Locale del Comune di Montemilone;  
Ai Carabinieri di Montemilone;  
Alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;  
Al dirigente scolastico della scuola secondaria di I° grado sede coordinata di Montemilone "G. Fortunato";  
All'ASP competente per territorio.

### **AVVERTE**

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Basilicata entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni consecutivi dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Sindaco  
Prof. re Antonio D'Amelio



*[Handwritten signature of Prof. re Antonio D'Amelio]*